

## Oggetto: LAVORO ACCESSORIO – IMPORTI ED AMBITI DI UTILIZZO




Il lavoro accessorio può essere utilizzato oggi in tutte quelle attività lavorative *c.d. marginali* (l'inciso "*meramente occasionali*" è stato eliminato dal D.L. n.76/13) ovvero in tutte quelle attività che, nel corso dell'anno solare, non diano luogo al superamento di determinate soglie reddituali che debbono essere annualmente rideterminate.

Per l'anno 2014 sono così rideterminate :

- Ogni soggetto può ricevere dalla totalità dei committenti nel corso dell'anno solare un importo totale massimo di € 5.050,00 netti (€ 6.740,00 valore facciale voucher corrispondenti ad un massimo di 674 ore se retribuito con l'importo minimo di € 10.00);
- Da ognuno dei committenti, con qualifica di imprenditore o libero professionista, non può ricevere più di € 2.020,00 netti nel corso dell'anno solare (€ 2.690,00 valore facciale voucher corrispondenti ad un massimo di 269 ore);

La legge di conversione del D.L. n.150/13 (L. n.15/14) aggiunge una nuova possibilità di utilizzo del lavoro accessorio per il 2014: "*prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 € di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative di salario o di sostegno al reddito*"; anche in questo caso il limite è da considerarsi netto, pari a un lordo di € 4.000,00.

Per quanto attiene all'arco temporale entro il quale determinare il superamento del limite di reddito occorre qui ricordare che il Ministero del Lavoro interpreta l'anno solare come un periodo di 365 giorni decorrente da qualsiasi giorno di calendario, mentre l'Istituto Previdenziale indica che l'intervallo debba essere inteso come un periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.



## **Oggetto: LAVORO ACCESSORIO – RIVALUTAZIONE IMPORTI E AMBITI DI UTILIZZO**

Evidenziamo alcuni punti fondamentali :

- **importo orario: il Ministero del Lavoro ha voluto ribadire che l'importo di 10.00 € minimo di un voucher (sia esso da 10.00, da 20.00 o da 50.00 euro) viene ritenuto orario; attenzione quindi a non riconoscere un compenso inferiore a € 10.00 lordi (€ 7.50 netti) per ora lavorata.**
- **È necessario acquisire dal lavoratore retribuito con voucher una dichiarazione attestante quanti voucher ha percepito da altri committenti nell'ultimo anno solare e dall'ultimo 1 gennaio;**
- **utilizzatore finale: attenzione! Il buono lavoro è limitato all'utilizzo diretto tra prestatore ed utilizzatore finale, la normativa vigente esclude che un'impresa recluti personale da retribuire con i voucher per svolgere prestazioni a favore di terzi (anche in appalti privati/pubblici).**
- **non diminuzione tutele: la validità del rapporto di lavoro accessorio cade qualora da tale contratto scaturisca una diminuzione di tutela in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero di ore o giornate non retribuite, ed esso è trasformabile in rapporto subordinato a tempo indeterminato (Min. Lav. nota 12695).**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Dott. Paolo Babbo

Dott. Dario Babbo